



Accordo per garantire in via sperimentale un sistema di information technology per la lotta al Covid19

Tra

L'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, P.IVA n. 02268260904, rappresentata dal Dott. Giovanni Maria Soro, domiciliato per la sua carica di Commissario Straordinario dell'A.O.U. di Sassari, in Viale San Pietro n. 10 – 07100 Sassari

(di seguito, “**Azienda**”)

e

Inpeco TPM S.r.l., (C.F. e P.IVA 03667860922), con sede in Pula, Località Piscinammanna, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Davide Carlo Pedrazzini e del consigliere Andrea Costaglioli (di seguito, “**Inpeco**”).

L'Azienda e Inpeco sono indicate, congiuntamente, come le “**Parti**” e, singolarmente, come la “**Parte**”.

Premesso che

1. Inpeco è specializzata nella produzione e nello sviluppo di sistemi e moduli finalizzati a rendere automatici e tracciabili i processi clinici;
2. Inpeco ha espresso interesse a installare, a propria cura e spese, un sistema di tracciabilità dedicato ai laboratori di analisi nel campo dell'emergenza Covid 19;
3. L'Azienda ha, tra gli altri fini istituzionali, interesse a promuovere l'attività di ricerca scientifica in ambito sanitario.
4. Le Parti intendono addivenire alla conclusione di un accordo gratuito secondo i termini e le condizioni di seguito riportate

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell'Accordo

Inpeco metterà a disposizione dell'Azienda, in via sperimentale e - quindi - senza alcun obbligo di risultato, un sistema e strumenti di supporto (barcode-reader, stampanti, pc, sw, etc) (complessivamente il “Sistema”) funzionali alla gestione dei dati clinici dei test per il rilevamento della presenza del Covid19.

I componenti software che Inpeco installerà sono:

- middleware d'integrazione con i sistemi informativi ospedalieri (per esempio Anagrafica e Sistema Informativo di Laboratorio), composto da Identity Matching Service, THub, Source Endpoint
- Repository di dati clinici (CDR) in formato OpenEHR

I componenti hardware che Inpeco fornirà sono:

- Pc e device mobili
- Barcode-reader
- Stampanti di etichette
- Eventuali altri strumenti



L'Azienda si impegna a garantire a Inpeco l'accesso alle informazioni indispensabili per l'integrazione dei componenti software di Inpeco con i sistemi informativi ospedalieri.

I requisiti minimi previsti per il funzionamento del Sistema contemplano:

- la fornitura di macchine virtuali per l'installazione dei componenti software
- la fornitura delle credenziali d'accesso remoto per installazione, mantenimento e supporto dei sistemi installati;
- l'accesso all'interno del presidio ospedaliero degli operatori Inpeco per consentire le attività quali la creazione dell'identità digitale dei pazienti (con acquisizione di dati biometrici) e la somministrazione dei questionari per raccolta dei dati clinici ed epidemiologici.

Resta inteso tra le Parti che il presente Accordo regola la collaborazione tra le stesse per l'utilizzo del Sistema in via esclusiva da parte di Inpeco all'interno delle strutture dell'Azienda per finalità unicamente sperimentali.

Art. 2 - Durata

Il presente Accordo avrà durata sino al 31 dicembre 2020, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Alla scadenza, il presente Accordo si intenderà sciolto automaticamente.

Anche in considerazione della natura gratuita e sperimentale del presente Accordo, è in facoltà di Inpeco recedere in qualunque momento dallo stesso con un preavviso di 15 giorni. L'eventuale esercizio da parte di Inpeco del diritto di recesso non comporterà a suo carico il pagamento a favore di Azienda di alcuna indennità o indennizzo di sorta.

Alla cessazione del presente Accordo, all'Azienda sarà concesso a titolo gratuito la licenza d'uso del sistema oggetto della sperimentazione, fatti salvi gli oneri di manutenzione nei termini che saranno definiti tra le Parti in buona fede e con separato atto scritto, nel caso in cui l'Azienda manifestasse esplicitamente la volontà ad usufruire della licenza d'uso.

Resta inteso che, qualora l'Azienda lo richieda, Inpeco sarà tenuta a rimuovere, a propria cura e spese, il Sistema (ivi incluse le componenti meccaniche, elettriche e i software, nonché ogni attrezzatura accessoria) dalla struttura sanitaria.

Art. 3 - Riservatezza e proprietà industriale ed intellettuale

L'Azienda riconosce che il Sistema (inclusi tutti i suoi componenti e strumenti a supporto) è di proprietà esclusiva di Inpeco ed è immesso nei locali di Azienda, gestito, mantenuto e utilizzato – a scopo sperimentale - a cura e



spese esclusive della stessa, direttamente o per il tramite di propri incaricati, nel rispetto delle norme di sicurezza stabilite da Azienda. Conseguentemente, il diritto di sfruttamento (anche economico) di ogni disegno, invenzione, calcolo, scoperta, formula, know-how e ogni altra opera dell'ingegno e/o diritto di proprietà intellettuale tutelato dalla legge, relativo al Sistema e ai risultati, ai prodotti e/o ai prototipi creati nel corso della sperimentazione oggetto del presente Accordo, sono di proprietà esclusiva di Inpeco.

L'Azienda si impegna a mantenere strettamente confidenziali e riservate le informazioni (inclusi corrispondenza, analisi, valutazioni, elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura) relative a Inpeco, al suo gruppo di appartenenza o ai risultati della sperimentazione oggetto del presente Accordo (le "Informazioni"). Alla cessazione del presente Accordo, per qualsiasi causa intervenuta, salvo che le parti decidano di mantenere il sistema presso la struttura ospedaliera, l'Azienda consegnerà a Inpeco (o consentirà che la stessa ritiri) tutti i documenti, o altro materiale in qualsiasi forma posseduto, contenenti o che si riferiscano alle Informazioni, e ove possibile cancellerà o distruggerà qualsiasi registrazione delle Informazioni effettuate su computer o altro macchinario in uso presso l'Azienda.

Le Parti si danno atto che eventuali comunicati stampa o pubblicazioni comunque relative alla collaborazione oggetto del presente Accordo dovranno essere previamente concordati per iscritto.

Art.4 Trattamento dei dati personali

Tutti gli aspetti connessi alla protezione dei dati personali sono disciplinati dall'allegato al presente accordo con il quale l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari nomina la Inpeco TPM S.r.l. Responsabile del Trattamento Dati.

Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto danno reciprocamente atto e confermano che ogni trattamento di dati personali che derivi dall'esecuzione dell'Accordo sarà effettuato nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari relative alla tutela dei dati personali.

In ogni caso, i dati clinici ed epidemiologici gestiti dal Sistema resteranno sotto il controllo esclusivo dell'Azienda, dichiarando espressamente Inpeco che tali dati non saranno dalla stessa in alcun modo utilizzati.

Art. 5 Modifiche del contratto

A pena di inefficacia, qualunque modifica al presente Accordo dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le Parti.

Art. 6 Legge Regolatrice e Controversie

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.



Per ogni controversia relativa all'esistenza, validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, risoluzione o cessazione del presente Accordo è competente in via esclusiva il Foro di Sassari.

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente atto, composto da n. 4 pagine e n. 7 articoli, verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Lo stesso documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto

Inpeco TPM S.r.l.
Davide Pedrazzini
Ing. Andrea Costaglioli

Il Commissario Straordinario
dell'AOU di Sassari
Dott. Giovanni Maria Soro